

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle riforme del Regolamento	3
---	---

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda preliminarmente che nella riunione del 22 maggio era stata rinviata l'espressione del parere sulla richiesta di integrazione della Giunta con un rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, essendo prevalsa l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Chiede se siano maturate le condizioni per giungere ad una definizione più condivisa della questione o se sia necessario un ulteriore rinvio.

Elio VITO ribadisce il suo parere favorevole sulla questione.

Gianclaudio BRESSA non può che confermare la posizione già rappresentata nella precedente occasione, la cui inoppugnabilità è confermata dalla matematica.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, preso atto che non sono presenti i colleghi Gitti e Pisicchio, ossia coloro che nella precedente riunione avevano rappresentato l'esigenza di un approfondimento, ritiene più corretto rinviare ad altra seduta la decisione.

La Giunta concorda.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle riforme del Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che la discussione è iniziata lo scorso 22 maggio ed è finalizzata alla definizione di indirizzi, di merito e di metodo, per il successivo percorso di riforma.

Esprime soddisfazione per il fatto che nella scorsa seduta si è già registrata un'ampia convergenza sull'obiettivo di concludere l'esame in Giunta entro l'estate, operando in modo il più possibile condiviso. Si era anche convenuto di far avanzare dai Gruppi proprie proposte il più rapidamente possibile, entro un termine da fissare.

Prima di passare al dibattito, segnala che il Presidente del Gruppo Misto Pisicchio, con una lettera del 28 maggio, ha posto la questione della particolare natura di tale Gruppo considerato che esso, secondo il Regolamento, deve essere costituito necessariamente, a differenza degli altri Gruppi che si formano invece sulla base di libere scelte dei deputati. Tale circostanza ne farebbe in sostanza un organo della Camera, con caratteristiche del tutto peculiari anche sul piano della disciplina regolamentare, specie con riferimento alla previsione del relativo statuto. Il Presidente Pisicchio ritiene, infatti, che le regole di funzionamento del Gruppo Misto dovrebbero essere stabilite attraverso strumenti diversi dallo statuto di un'associazione. La questione è certa-

mente meritevole di approfondimento, che ritiene possa trovare posto proprio nell'ambito del processo di riforma regolamentare cui la Giunta si accinge.

Antonio LEONE ritiene la questione sollevata dal collega Pisicchio seria, chiara ed evidente, concordando sul fatto che potrà essere affrontata nell'ambito del processo di riforma regolamentare in atto.

Gianclaudio BRESSA sottolinea come la questione posta, lungi dal poter essere affrontata in modo superficiale, sia di notevole rilievo anche da un punto di vista sistematico e necessiti quindi di adeguato approfondimento nella sede propria, che è quella delle riforme regolamentari cui la Giunta si accinge.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel prendere atto di queste considerazioni, sottolinea come sul tema delle riforme regolamentari occorra oggi definire un percorso in modo pragmatico e concreto e si riserva di formulare a tal fine una proposta all'esito del dibattito.

Elio VITO ricorda di aver già pubblicamente ringraziato la Presidente, in occasione della discussione sulle linee generali delle mozioni concernenti l'avvio del percorso delle riforme costituzionali, per aver posto all'attenzione della Giunta il tema delle riforme regolamentari. Apprezza lo sforzo compiuto nel prospettare gli indirizzi di riforma, indicati nella passata riunione, nonché, dal punto di vista metodologico, l'obiettivo di concludere i lavori, quanto meno in sede referente, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Si tratta ora a suo avviso di stabilire se i lavori della Giunta debbano essere finalizzati alla definizione di una proposta organica di revisione del Regolamento da sottoporre all'esame dell'Assemblea ovvero di una proposta di modifica di quegli aspetti della disciplina regolamentare che più urgentemente richiedono di essere riformati. Ove si intenda seguire la seconda strada, è evidente, a suo avviso, che la

riforma non più procrastinabile – come del resto evidenziato in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento – è quella concernente la disciplina del procedimento legislativo, né al riguardo ritiene dirimente se si procederà all'esame delle proposte di modifica a tal fine presentate dai Gruppi mediante la costituzione di un Comitato ristretto ovvero mediante la nomina di un relatore.

Fondamentale è invece a suo avviso che siano definite sin d'ora le priorità cui la Giunta intende improntare il suo lavoro.

Obiettivo di una riforma regolamentare, così come delle riforme in generale, non può infatti essere quello di rendere più intellegibile il lavoro parlamentare o quello di migliorare il rapporto tra le istituzioni parlamentari da un lato e i cittadini e la società civile dall'altro. Questo risultato sarà infatti una mera conseguenza del lavoro di riforma, mentre non può costituirne il principio ispiratore, poiché, diversamente, risulterebbe leso lo stesso prestigio delle istituzioni. Infatti, il cattivo funzionamento e l'inadeguatezza dei regolamenti parlamentari sono evidenti ormai da decenni: si tratta dunque di portare a compimento il processo di riforma degli aspetti della disciplina regolamentare che richiedono di essere modificati, nella consapevolezza che questo intervento riformatore migliorerà conseguentemente il rapporto dei cittadini e della società civile con le istituzioni, con il Parlamento e con il suo lavoro. Diversamente, ne emergerebbe l'idea che il lavoro riformatore del Parlamento sia meramente strumentale a raggiungere o a recuperare il consenso, senza considerare, peraltro, che, come dimostra l'esperienza più recente, ogniquale volta la classe politica abbia inteso intraprendere una simile strada, essa si è dimostrata perdente.

In relazione poi alla riforma del procedimento legislativo, ritiene che la principale problematica sulla quale occorre intervenire non sia data da alcuni luoghi comuni ricorrenti, quali il fatto che la produzione legislativa del Parlamento dipenda pressoché interamente dall'inizia-

tiva governativa: il Parlamento esplica infatti pienamente la propria funzione anche e soprattutto esercitando l'attività emendativa sui provvedimenti di iniziativa governativa, nonché svolgendo, in relazione ad essi, la propria attività istruttoria.

La funzione parlamentare si compone poi anche di quell'insieme di attività di indirizzo e di controllo che ne esaltano il ruolo.

Né si può sottacere che, nei principali paesi europei, la concentrazione dell'iniziativa legislativa nell'Esecutivo avviene in misura ben maggiore che nel nostro Paese. La peculiarità del nostro sistema è data dal fatto che l'iniziativa legislativa viene esercitata dal Governo essenzialmente mediante la decretazione d'urgenza, da un lato, e, dall'altro, attraverso le leggi di stabilità, poiché è solo per l'esame di tali provvedimenti che il nostro ordinamento prevede tempi certi e definiti di conversione o di approvazione. A ciò è conseguita la proliferazione di norme all'interno della legge di stabilità (ciò in particolare prima che si procedesse alla riforma della legge di contabilità) e il sovradimensionamento dei decreti-legge; ma questo non è dipeso tanto e solo dalla volontà del Governo, ma anche dall'attitudine dei parlamentari a presentare innumerevoli proposte emendative a tali provvedimenti, anche al fine di introdurre ulteriori ambiti disciplinari, in quanto essi rappresentano appunto gli unici strumenti assistiti da tempi certi e determinati di esame in sede parlamentare.

Anche allo scopo di scongiurare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza (locuzione che ritiene preferibile rispetto a quella, cui si fa generalmente ricorso, dell'abuso della decretazione d'urgenza), ritiene necessario che si ponga mano al Regolamento per delineare procedure che garantiscano all'Esecutivo tempi certi di esame e di approvazione dei disegni di legge di attuazione del programma di governo. Tale programma, infatti, è quello che ha riscosso il maggior consenso tra gli elettori e sull'attuazione del quale il Governo ha ricevuto la fiducia del Parlamento.

Risulta infatti di tutta evidenza che l'attuazione del programma di governo

passa per la presentazione di disegni di legge in Parlamento, il quale deve essere coinvolto nell'esame di tali provvedimenti mediante l'esercizio della facoltà emendativa: il suddetto esame non può però privare il Governo della certezza della loro approvazione entro tempi prestabiliti, pena il ricorso, da parte dell'Esecutivo, alla decretazione di urgenza, anche al di là degli stretti presupposti della necessità e dell'urgenza, da un lato, e l'uso, da parte del Parlamento, della legge di conversione quale veicolo per lo svolgimento dell'ordinaria attività legislativa.

Si tratta dunque di delineare procedure di esame parlamentare che garantiscano sia l'effettività dell'ordinaria attività legislativa, sia tempi certi di esame per i disegni di legge di iniziativa governativa. Tempi certi non equivale necessariamente a tempi brevi, dovendo essi dipendere anche dalla complessità delle materie che formano oggetto dell'esame parlamentare. Si consentirebbe così di coordinare la programmazione dei lavori parlamentari con l'agenda governativa.

Nella consapevolezza che solo le riforme costituzionali potranno porre definitivamente rimedio alla questione dei tempi e dell'incertezza nell'attuazione del programma di Governo, ritiene tuttavia che già una riforma dei regolamenti parlamentari nel senso prima indicato rappresenti un primo importantissimo passo. La riforma del procedimento legislativo non dovrà certamente andare nel senso di rendere il Governo *dominus* assoluto della programmazione dei lavori parlamentari, ma – ripete – nel senso di consentirgli di vedere esaminati in tempi certi i disegni di legge che indichi come prioritari, ferma restando la piena discrezionalità del Parlamento nel modificarne i contenuti.

Una simile riforma, da portare a termine, auspicabilmente, prima che l'attività legislativa entri a pieno regime, consentirebbe di limitare l'eccessivo ricorso ai decreti-legge, la dilatazione dei contenuti di tali strumenti nel corso dell'esame parlamentare, nonché la tendenza dei disegni di legge di legge di stabilità a divenire provvedimenti *omnibus*.

Risultano conseguenti a questa riforma i necessari interventi sul Regolamento volti a rafforzare i diritti delle opposizioni, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento ed il ruolo istruttorio delle Commissioni permanenti. A tale ultimo proposito, non ritiene tuttavia si possa eccessivamente comprimere la facoltà emendativa in Assemblea, sia in considerazione del fatto che, in alcune circostanze, l'esame in Assemblea si è reso necessario per correggere eventuali errori contenuti nei provvedimenti approvati in Commissione, sia in ragione del fatto che, mentre l'esame in Commissione ha, inevitabilmente, un carattere almeno parzialmente settoriale, l'esame in Assemblea garantisce comunque di valutare le discipline approvate in Commissione alla luce dell'interesse generale e complessivo.

Conclusivamente, individuate le priorità di intervento della Giunta, auspica che l'attività riformatrice si possa concludere entro l'estate, anche tenuto conto del lavoro già svolto dagli onorevoli Bressa e Leone nella passata legislatura, delle proposte di modifica al Regolamento presentate dai Gruppi, nonché del dibattito anche esterno al Parlamento su questi temi che testimoniano un'ampia condivisione sulle tematiche in oggetto.

Gianclaudio BRESSA condivide le considerazioni svolte dal collega Vito laddove ha ritenuto che, nel nostro ordinamento, la vera emergenza non sia rappresentata dalla concentrazione dell'iniziativa legislativa in capo al Governo – e i dati sulla produzione normativa nei principali paesi europei ne sono una conferma: purché il Parlamento non venga espropriato dell'esercizio della funzione legislativa, risulta infatti irrilevante che essa dipenda principalmente dall'iniziativa governativa. Le vere anomalie risiedono invece nella disciplina del procedimento legislativo e, a suo avviso, sono rappresentate dall'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, dalla prassi di presentare maxiemendamenti interamente sostitutivi dei testi all'esame parlamentare e di apporvi la questione di fiducia.

Tale problematica, con l'improcrastinabile esigenza che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia ricondotto nei limiti indicati dall'articolo 77 della Costituzione, si può affrontare in due modi, tenendo a mente che l'esigenza di disporre di tempi certi di decisione e la necessità di accelerare l'iter di formazione delle leggi non sono avvertite solo dal Governo ma anche dal Parlamento e da tutti i suoi membri. Pertanto, alla proposta di modifica del procedimento legislativo individuata dal collega Vito nel senso di introdurre corsie d'urgenza e tutti gli strumenti procedurali che ne conseguono per l'esame dei disegni di legge volti all'attuazione del programma di Governo – la quale si pone in linea con le esigenze rappresentate dall'Esecutivo e che ricalca i contenuti di proposte di modifica ai Regolamenti parlamentari all'attenzione sia della Camera che del Senato nella passata legislatura – si affianca la strada indicata dalla Presidente Boldrini nella relazione svolta nella seduta della Giunta del 22 maggio scorso. In quest'ultima prospettiva, l'accelerazione del procedimento di esame parlamentare dei progetti di legge passerebbe per la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, su cui verrebbe interamente incentrata l'attività istruttoria volta alla definizione del testo delle leggi, e per l'eliminazione della duplicazione oggi esistente tra alcune fasi dell'attività in Commissione e alcune fasi dell'attività di Assemblea.

Si tratta, a suo avviso, di due soluzioni valide per raggiungere il medesimo scopo, che dovrebbero essere esaminate congiuntamente anche in considerazione del fatto che l'individuazione della strada da percorrere rappresenta, nell'ambito delle riforme regolamentari che la Giunta si accinge ad esaminare, la decisione maggiormente connotata a livello politico. Senza esprimere una personale predilezione per l'una o per l'altra soluzione, ritiene tale esame debba essere svolto congiuntamente a quello degli istituti sulla cui modifica vi è un consenso generalizzato. Si riferisce, ad esempio, all'esame della modifica della disciplina dei Gruppi in senso contrario alla loro frammentazione – ivi inclusa la

questione posta dal Presidente Pisicchio sulla particolare natura del Gruppo Misto – alla disciplina dei tempi degli interventi, alla razionalizzazione degli strumenti del sindacato ispettivo.

Conclusivamente, pur ritenendo che quello posto dal collega Vito rappresenta il cuore delle adottande riforme regolamentari, auspica che la Giunta pervenga rapidamente ad una decisione unitaria del complesso delle questioni poste.

Generoso MELILLA si associa alle considerazioni svolte dal collega Bressa, che assume quale premessa di quelle ulteriori che si appresta a svolgere.

Innanzitutto tiene ad evidenziare come appaia fondamentale risolvere il problema del percorso metodologico da seguire nel processo di riforma regolamentare. Una volta concluso il dibattito generale presso la Giunta sul documento presentato dalla Presidente e oggetto di ampia condivisione, e una volta che i Gruppi abbiano messo sul tappeto le loro proposte, occorrerà definire, infatti, se rimettere la successiva opera di sintesi al Presidente, ovvero se costituire a tal fine un Comitato ristretto. Quest'ultima soluzione gli appare quella più usuale nella prassi, e condurrebbe all'elaborazione di un testo da sottoporre poi all'esame della Giunta in sede plenaria, laddove la prima indicazione presupporrebbe una condivisione totale delle scelte.

Focalizzandosi poi sui temi e sugli indirizzi dell'intervento di riforma regolamentare, e ponendosi come obiettivo quello di un migliore funzionamento del Parlamento, non reputa che il problema della corsia preferenziale a favore del Governo nell'esame dei progetti di legge possa costituire l'asse sul quale impostare le novelle regolamentari; rammenta, infatti, che quella italiana rimane sempre una forma di governo parlamentare, nella quale il ruolo del Parlamento mantiene la sua innegabile centralità, come evidenziato anche dagli interventi del Presidente Napolitano – cui rinnova il senso della sua personale stima sempre crescente – che

quando ha parlato alle Camere riunite ha sempre concluso i suoi interventi esaltando il Parlamento.

Per una corretta valutazione dunque delle disfunzioni legislative, non ci si può soffermare soltanto sulla questione dei tempi di approvazione delle leggi (obiettivo per il quale risulterebbe decisivo il superamento del bicameralismo perfetto), ma occorre concentrarsi soprattutto sul tema della loro qualità; si tratta di tema anche questo evidenziato dal Presidente della Repubblica, che ha fatto espresso riferimento a situazioni di congestione e concitazione che danno luogo a provvedimenti legislativi gravemente carenti sul piano della qualità e che si riflettono assai negativamente sui cittadini, sulle famiglie e le imprese. Ravvisa quindi nel rafforzamento del ruolo delle Commissioni, da rendere più penetrante ed incisivo, la strada da imboccare per incidere su questo aspetto, nella convinzione che proprio il rilancio delle Commissioni, alla stregua di quanto avvenuto ad esempio per la Commissione bilancio, con particolare riferimento ai tempi di approvazione dei documenti contabili, potrà al contempo riflettersi positivamente sia sui tempi che sulla qualità delle leggi. Nello stesso tempo poi occorrerà predisporre misure che favoriscano l'esame delle iniziative legislative di soggetti esterni al Parlamento, quali i Consigli regionali e soprattutto di quelle di iniziativa popolare, in questi anni evidentemente trascurate dal Parlamento, a fronte delle percentuali elevatissime invece di approvazione di leggi di iniziativa governativa.

Ma a suo avviso, la sola funzione legislativa non può esaurire il quadro d'insieme della valutazione dell'azione del Parlamento, che, come è noto, è titolare di altrettanto importanti funzioni di indirizzo e di controllo. Un intervento di riqualificazione di quest'ultime, anche attraverso uno sfoltoimento e una semplificazione degli atti di sindacato ispettivo – sui quali si fa fatica ad avere risposte dal Governo – a suo avviso potrà rafforzare in ciascun membro del Parlamento – spesso compresso tra la disciplina di Gruppo e le

priorità del Governo – la consapevolezza della rilevanza generale del mandato parlamentare, che può invece risultare compromessa dalla ritualità di una funzione ispettiva, assolta spesso solo in un’ottica di pubblicità localistica.

Conclude dunque ribadendo la necessità che l’opera di riforma regolamentare possa svolgersi su una pluralità di assi, che dovranno necessariamente integrarsi tra di loro, attraverso un metodo che assicuri comunque una rapida conclusione del lavoro della Giunta.

Danilo TONINELLI conviene sull’importanza da attribuire all’aspetto metodologico del percorso di riforma, già evidenziato dal collega Melilla, di cui condivide l’indicazione relativa alla costituzione di un Comitato ristretto per la valutazione delle proposte dei Gruppi.

Quanto al merito, ritiene che il problema delle procedure parlamentari da riformare non risieda né nel numero delle leggi approvate dal Parlamento, maggiore di quello di molti altri paesi europei, né nel ruolo del Governo, che si attesta su percentuali di iniziativa legislativa analoghe a quelle riscontrabili nelle altre grandi democrazie europee (pari a circa l’80 per cento), né nei tempi di approvazione, che si presentano nella durata media – 8 mesi, considerevolmente ridotti per i disegni di legge del Governo – assolutamente ragionevoli.

È evidente che dunque si tratta di un problema di qualità delle leggi, e non di quantità.

Quanto ai correttivi, considera in primo luogo la necessità di introdurre – fermo restando il ruolo del Presidente – un organo di garanzia per l’attuazione e l’interpretazione del Regolamento, che eviti il rischio di interpretazioni di parte; altro aspetto è la riforma del procedimento legislativo che, a suo avviso, dovrebbe guardare al modello inglese, riproducendone il rapporto tra Assemblea e Commissioni, e nel quale l’Assemblea definisce preventivamente le linee di indirizzo per le Commissioni: queste quindi intervengono sui profili più tecnici, per poi restituire il

testo nuovamente all’Assemblea (i cui poteri emendativi sono più limitati) per la definitiva approvazione. Terzo aspetto sul quale intervenire è poi quello relativo alla questione di fiducia, il cui ricorso è apparso, soprattutto da parte del Governo Monti, alquanto ragguardevole (il 44 per cento delle leggi è stato approvato con il ricorso al voto di fiducia), con l’evidente conseguenza che il massiccio ricorso alla fiducia inibisce sostanzialmente l’esercizio dell’attività legislativa ordinaria.

Giancarlo GIORGETTI passa in rassegna alcuni temi di un possibile intervento di riforma regolamentare, muovendo dalla sua personale esperienza parlamentare, iniziata nel 1996, anno nel quale le Camere si trovarono a fronteggiare la necessità di convertire un numero elevatissimo di decreti-legge, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ne inibiva la reiterazione. Il Governo, all’epoca, scelse di risolvere le questioni sul tappeto facendo anche un massiccio ricorso alla delega legislativa, strumento che considera, a tutt’oggi, privilegiato per l’attuazione del programma di governo, ma sul cui esercizio appare opportuno introdurre dei correttivi. Al momento, infatti, il ruolo del Parlamento si risolve nell’espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo, non disponendo invece di strumenti sanzionatori dell’operato del Governo quando questi abbia travalicato i limiti della delega.

Quanto all’altro strumento legislativo di provenienza governativa, e cioè il decreto-legge, fermo restando che, a suo avviso, ogni provvedimento d’urgenza reca nella firma del Capo dello Stato il riconoscimento delle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che ne stanno a fondamento, osserva che sulla base della prassi parlamentare è facilmente riscontrabile come il loro contenuto finisca per dilatarsi proprio per effetto della presentazione di emendamenti di origine governativa.

Elio VITO, intervenendo incidentalmente, tiene a precisare che, a suo avviso,

gli emendamenti del Governo presentati ai decreti legge nel corso del procedimento di conversione, sarebbero da qualificare più correttamente come emendamenti « di fonte governativa » e non di « origine governativa ».

Giancarlo GIORGETTI osserva quindi che alcuni correttivi alle disfunzioni legislative adottati nel corso degli ultimi anni – si riferisce alla nuova e più stringente normativa in materia di contabilità di Stato, introdotta con la legge n. 196 del 2009 – rischiano di essere vanificati se non si proceda ad una loro applicazione rigorosa e conforme in entrambi i rami del Parlamento: è comune esperienza dei membri di questa Camera aver riscontrato, infatti, che a giudizi di inammissibilità di emendamenti, formulati alla Camera sulla base della normativa contabile vigente, non siano corrisposti criteri applicativi altrettanto rigorosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel sottolineare poi l'inutilità della fase della discussione generale dei provvedimenti in Commissione, desidera richiamare infine l'attenzione della Presidenza e dei colleghi su due ulteriori questioni.

La prima riguarda le garanzie delle opposizioni, che a suo avviso devono far leva, più che sull'iscrizione assicurata di progetti di legge – inevitabilmente destinati alla reiezione – sul potenziamento degli strumenti di controllo, a cominciare dal rafforzamento degli obblighi di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, soprattutto in Commissione. In proposito prospetta la possibilità di introdurre quote di atti ispettivi con risposta garantita da parte del Governo.

Altro istituto regolamentare sul quale appare a suo avviso indifferibile una sostanziale modifica è quello degli ordini del giorno, la cui procedura attuale considera quanto mai avvilente e, per certi aspetti, svilente della funzione parlamentare.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva che la farraginosità di alcune fasi procedurali è riscontrabile anche per altri istituti regolamentari o di prassi, quali ad

esempio gli interventi sull'ordine dei lavori di fine seduta, sul cui svolgimento ha avuto modo di confrontarsi oggi con la Conferenza dei capigruppo.

Antonio LEONE si sofferma sulla questione da ultimo posta dal collega Giorgetti, che ha toccato un aspetto molto delicato e interessante perché attiene al rapporto fra regole e procedure della Camera e del Senato ed all'esigenza di una loro maggiore omogeneità, pur nel rispetto dell'autonomia dei due rami del Parlamento. È stata richiamata l'esperienza della riforma della legge di contabilità (della quale è stato relatore e la cui innovatività è stata apprezzata anche in sedi internazionali), ma si tratta in realtà di una questione di portata ben più ampia. Per raggiungere questo obiettivo devono impegnarsi i Gruppi e, soprattutto, le Presidenze delle Camere, con il cui sforzo potranno essere superate le disomogeneità più vistose.

A Laura BOLDRINI, *Presidente*, non sfugge certo l'esigenza che il processo riformatore debba procedere di pari passo nelle due Camere: del resto ha già in agenda un incontro con il Presidente del Senato. Tale metodo di condivisione delle scelte – che non riguarda solo le riforme regolamentari, ma anche altri importanti aspetti della vita parlamentare, che richiedono pur'essi incisivi interventi di riforma, anche a fini di contenimento di spesa – ha rappresentato e rappresenta per lei un impegno fermo e costante per poter raggiungere con efficacia i risultati prefissati, con il sostegno anzitutto dei Capigruppo, i quali possono e debbono farsi carico di un'azione politica coerente nei due rami del Parlamento.

Confida anzi che, con riferimento proprio alle riforme regolamentari, gli stessi membri della Giunta si attivino, con i rispettivi presidenti di Gruppo, in questo senso.

L'obiettivo delle riforme deve restare di alto profilo, comprendendo cioè un pacchetto di modifiche completo: a questo fine non è bene porsi termini temporali

troppo accelerati, incompatibili con il livello elevato dei risultati attesi e con la qualità del lavoro che va fatto. Propone quindi di fissare il termine di giovedì 13 giugno per la presentazione da parte dei Gruppi delle proprie proposte; successivamente esse potranno essere esaminate da un apposito gruppo di lavoro, da lei presieduto, composto, in modo da bilanciare il criterio di proporzionalità con quello di rappresentatività, dai colleghi Bressa, Giorgetti, Giorgis, Gitti, Leone, Melilla, Pisicchio e Toninelli. Al gruppo di lavoro sarà affidato il compito di elaborare entro la fine del mese di giugno una proposta di sintesi e di riferirne alla Giunta, che potrà essere successivamente convocata.

Elio VITO, vista la tabella di marcia prefigurata, non ritiene pregiudicata la possibilità che le riforme regolamentari possano essere approvate anche dall'Assemblea entro il mese di luglio.

Antonio LEONE propone di abbreviare il termine di presentazione delle proposte da parte dei Gruppi.

Gianclaudio BRESSA richiama la necessità che il processo di riforma regolamentare viaggi nei due rami del Parlamento con una tempistica simile e coordinata e preannunzia a tal fine un'iniziativa del suo Gruppo per assicurare un raccordo con l'omologo del Senato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ribadisce la sua intenzione di rappresentare l'esigenza indicata dal deputato Bressa al Presidente del Senato. Quanto alle istanze di accelerazione dei termini, fermo restando che la presentazione delle proposte da parte di ciascun Gruppo potrà essere anche più tempestiva di quanto ipotizzato, ritiene comunque necessario che essi siano congrui, in modo da contribuire ad assicurare la qualità del lavoro.

La Giunta concorda sulla proposta della Presidente.

La seduta termina alle 15.30.